

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

## **ART.1 FINALITA'**

1. Il Comune di Corato valorizza e promuove la funzione dell'associazionismo come forma di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale e come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse.

2. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale determina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e di contributi economici ad associazioni, organismi ed enti pubblici e privati, che operano senza fini di lucro nei seguenti ambiti:

- a) tutela ambientale;
- b) attività culturali;
- c) attività ricreative e sportive;
- d) attività socio-sanitarie di volontariato;
- e) attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;
- f) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- g) economia e lavoro, formazione ed orientamento professionale.

3. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è titolo preferenziale per l'erogazione degli interventi di cui al successivo art. 2.

## **ART. 2 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI**

1. L'Amministrazione Comunale interviene nella promozione delle attività negli ambiti di cui all'art. 2 comma 2 attraverso la:

- a) concessione di patrocinio gratuito;
- b) concessione di patrocinio con contributo economico.

2. Tutte le forme di sostegno, per maggior trasparenza, possono essere erogate solamente su progetto.

## **ART.3 CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO**

1. Il patrocinio è un riconoscimento simbolico, senza l'assunzione di alcun onere economico, con il quale l'Amministrazione Comunale accorda il proprio supporto a manifestazioni e iniziative, anche organizzate al di fuori del territorio comunale, che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti di significativo interesse per la collettività.

2. Oltre al patrocinio possono essere concesse le seguenti agevolazioni aggiuntive:

- a) utilizzo gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
- b) utilizzo gratuito di impianti e locali comunali quali sede delle manifestazioni.

3. I soggetti di cui all'art. 1 comma 2, al fine di ottenere il patrocinio gratuito, devono inoltrare al Sindaco istanza sottoscritta dal legale rappresentante o responsabile dell'ente richiedente.

3. Tutto il materiale promozionale prodotto nelle iniziative deve recare la dicitura "con il patrocinio del Comune di Corato" e riprodurre lo stemma comunale.

#### **ART.4**

#### **CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI**

1. I soggetti di cui all'art. 1 comma 2, al fine di accedere ai contributi economici, devono presentare al Sindaco apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante o responsabile dell'ente richiedente, che deve contenere:

- le generalità, recapito telefonico e sottoscrizione del legale rappresentante o responsabile dell'ente richiedente;
- la denominazione/ ragione sociale, sede, codice fiscale e/o partita IVA dell'ente richiedente;
- l'ambito di iscrizione all'Albo comunale;
- il progetto dell'iniziativa da cui si rilevino le singole voci di spesa e di entrata previste a qualsiasi titolo per l'attività di cui si chiede il contributo e l'indicazione della data o del periodo di svolgimento dell'iniziativa;
- l'ammontare del contributo richiesto (comunque non vincolante per l'Amministrazione);
- l'indicazione di altri contributi pubblici o privati richiesti, previsti o concessi per la stessa attività, nonché le eventuali entrate previste a carico degli utenti;
- l'impegno a presentare prima della erogazione del contributo economico il rendiconto con la relativa documentazione, il certificato antimafia o la dichiarazione sostitutiva dello stesso, se richiesti dalla legge;

2. Per i contributi economici può essere prevista l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività, previa sottoscrizione, come garanzia, di un atto unilaterale di obbligo.

#### **ART.5**

#### **RENDICONTAZIONE**

1. I contributi in denaro sono erogati previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da persona da lui delegata contenente:

- a. una relazione esplicativa dello svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- b. la rendicontazione completa delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci in conformità al preventivo e ad esso sostanzialmente corrispondenti;
- c. il codice fiscale dell'organizzazione, nonché la specificazione del trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo ai fini delle eventuali ritenute di legge e dell' intestazione del mandato di pagamento.

2. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del Settore competente costituisce presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro novanta giorni dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica.

3. Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente deve esibire, con la rendicontazione, tutte le pezze giustificative delle spese sostenute, quietanzate nei casi previsti dalla legge.

Tale documentazione dovrà essere prodotta, in semplice fotocopia.

4. In caso di avvenuta erogazione di un acconto sul contributo in denaro, le pezze giustificative della rendicontazione, almeno pari all'acconto pagato, quietanzate nei casi previsti dalla legge, dovranno pervenire al Comune entro sessanta giorni dal pagamento dell'acconto o dalla conclusione dell'attività.

5. I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo patrocinio ammesso a finanziamento.

6. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune sono esclusivamente del soggetto richiedente. In tali casi non è applicabile la normativa in materia di servizi a domanda individuale, non trattandosi di attività diretta del Comune.

## **ART.6**

### **DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei contributi e delle altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:

a. non sia stata realizzata l'iniziativa entro tre mesi dalla data dichiarata per lo svolgimento della manifestazione;

b. non sia stato presentato il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;

c. sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza aver ottenuto prima l'autorizzazione dell'Amministrazione.

## **ART.7**

### **CONCESSIONI DIVERSE**

1. La concessione in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature resta disciplinata dalle vigenti disposizioni.

2. Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso, dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni.

**ART.8**  
**AGEVOLAZIONI E BENEFICI FISCALI**

1. Sono previste forme di agevolazione per lo svolgimento di iniziative di interesse sociale. In particolare:
- a. la fruizione di spazi, già a disposizione del Comune e dietro versamento del diritto di affissione, nella misura agevolata prevista dalla disposizioni vigenti per l'esposizione di manifesti volti a pubblicizzare attività pubbliche proprie o in collaborazione con il Comune, comunque prive di rilevanza economica;
  - b. la concessione temporanea e gratuita di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per attività promozionali comunque prive di rilevanza economica.

**ART.9**  
**NORME FINALI**

1. Il presente regolamento non si applica in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative.
2. Nel caso in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.
3. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali inerenti le materie trattate e non contrastanti con la stessa.

**Art.10**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

**Regolamento modificato con delibera  
di C.C. n. 37 del 22.06.2015**